

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Ente del Terzo Settore

"MOVIMENTO PER LA VITA e CENTRO DI AIUTO ALLA VITA di Cologna Veneta - O.D.V."



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita di Cologna Veneta – O.D.V."** Da qui in avanti nominata Associazione.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cologna Veneta (VR) all'indirizzo di via Chioggiano n. 35/T e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale o regionale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune e della provincia non comporta la modifica del presente Statuto, ma vi è l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata e opera prevalentemente nel territorio Veneto.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, libro I del Codice Civile..

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Scopo - Finalità - Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale.

Promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione il perseguire tutte quelle iniziative che a livello di legislazione, di cultura, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela e la promozione della vita nascente rimuovendone gli ostacoli, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse, dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati a norma dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono:

1. Lettera A: interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni)
2. Lettera C: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
3. Lettera G: formazione universitaria e post-universitaria;
4. Lettera I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. Lettera L: formazione scolastica ed extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
6. Lettera U: co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
7. Lettera Z: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

L'Associazione si propone di:

Svolgere attività relative ad interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n.



104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità e paternità, l'associazione si propone i seguenti specifici interventi:

1. consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili. Ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie, case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale. Azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire. Contatti con enti di assistenza pubblica e privata. Ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (lett. a co. 1 art.5 D. Lgs n.117/2017)
2. attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
3. promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con bambini;
4. promuovere l'istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
5. diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
6. sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
7. operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione potrà avvalersi anche:

1. dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati;
2. delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
3. della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;

4. degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17, al fine di finanziare le proprie attività.

ART. 6

(Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano e Regionale Veneto)

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano – M.p.V.I.), che è formata dalle associazioni locali denominate “Centro di aiuto alla vita”, “Servizio di aiuto alla vita”, “Movimento per la Vita”, “Movit”, o con altri simili nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 5 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione Nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale, regionale e nazionale, coordinandosi con loro nella Federazione Regionale.

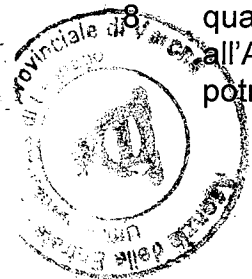
L'Associazione si impegna a sottoscrivere un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano – MpVI nelle modalità e numero determinati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione:

1. regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
2. risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
3. tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano – MpVI;
4. versa al Movimento per la Vita Italiano - MpVI la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo della Federazione Nazionale;
5. aderisce alla Federazione regionale competente per territorio e versa la relativa quota associativa;
6. fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute;
7. per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale può chiedere l'intervento del Presidente Regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di

sussidiarietà;

qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio Nazionale dei Probiviri.



ART. 7 (Ammissione)

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i fondatori e le persone fisiche che accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore, senza scopo di lucro con la denominazione ODV ai sensi e quanto previsto dall'art. 32 D.Lgs 117/2017

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno un mese.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, secondo le regole stabilite dal presente statuto.

Gli associati e l'organizzazione hanno il dovere di:

- osservare e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente.
- partecipare attivamente secondo le proprie possibilità alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

- di tenere un comportamento verso gli altri soci animato da solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

ART. 9

(Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri, in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione, con qualsiasi carica politica e amministrativa.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10

(Scioglimento del rapporto associativo)

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
morte, recesso, esclusione, estinzione dell'ente.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

L'associato è escluso per espressioni, atti, o comportamenti diretti o indiretti che possono recare pregiudizio, anche morale all'Associazione, o comunque contrari agli obblighi statutari e ai deliberati, e/o incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato. Salvo l'adempimento entro 30 giorni dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato o aver ricevuto memoria difensiva, e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all'Assemblea che deciderà, a maggioranza assoluta degli associati presenti, nella prima seduta ordinaria utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto a far data della delibera del Consiglio Direttivo o se appellata dalla data della delibera dell'Assemblea. Il provvedimento va annotato nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 11

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ART. 12 **(L'Assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o dal segretario del Consiglio Direttivo o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.

Delle assemblee: ordinaria e straordinaria, è redatto il verbale scritto in forma riassuntiva, sottoscritto dal Presidente o da chi la presiede e dal verbalizzante, segretario o incaricato dall'assemblea, viene conservato presso la sede dell'organizzazione.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

ART. 13 **(Convocazione)**

L'assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria, elettronica, ovvero messaggio telefonico, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART.14 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a. determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b. nomina e revoca tutti i componenti degli organi sociali;
- c. approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. art. 13-14 e 87 D.Lgs. n. 117/2017);
- d. previa consultazione e discussione approva eventuali Regolamenti;
- e. provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo di esclusione di un associato;
- f. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, e sugli altri oggetti

- attribuiti dalla legge;
- g. delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione;
 - h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

ART. 15 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 16 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza in proprio o per delega di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, o comunque è necessaria una maggioranza qualificata dei presenti, e il voto favorevole della maggioranza degli stessi e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 17 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo da un numero dispari (compreso il Presidente) di nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre, sono rieleggibili e si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza e quanto previsto come esclusione o incompatibilità dal presente Statuto e/o suo regolamento di attuazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea, mentre nel Consiglio Direttivo vengono nominati gli altri componenti: vice presidente, segretario, tesoriere, ed altri eventuali incarichi a cui attribuire compiti specifici.

I componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede l'Assemblea al reintegro nella prima riunione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia la necessità o



su richiesta di 1/3 dei componenti del direttivo, senza possibilità di delega.
Delle riunioni è fatta verbalizzazione in forma riassuntiva che va conservata agli atti.

Il Consiglio Direttivo in particolare, tra gli altri compiti:

- a. Amministra l'organizzazione;
- b. Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c. Predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- d. Predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f. Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g. È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- h. Disciplina l'ammissione e/o l'esclusione degli associati;

ART. 18

(Il Presidente – Vice Presidente – Segretario - Tesoriere)



Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento (o su delega secondo necessità) del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

L'eventuale bilancio sociale sarà redatto da un membro del Direttivo appositamente delegato.

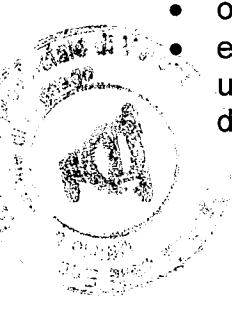
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- 
- 
- rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede



dell'organizzazione.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 27

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.



ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di consultare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente da parte del singolo associato, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi, obbligo che sottoscriverà al momento della consultazione.

ART. 30
(Disposizioni transitorie)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare la D. Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni ed al Codice Civile.

Tutti gli organi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente
Beppino Colabella

